

---

# I trust per i soggetti deboli

Luca Bellini e Matteo Pettinari

Discussione - sottoposto a  
Valutazione Scientifica

**Cita come:** L. Bellini, M.  
Pettinari, *I trust per i soggetti  
deboli*, in *Trusts*, 2022, 210.

**DOI:** 10.35948/1590-  
5586/2022.65

© 2022 Servizi per il trust  
S.r.l. - Tutti i diritti riservati

## Tesi

L'articolo individua nello svantaggio e negli ostacoli che intervengono nella vita, la ragione principale dei trust per soggetti deboli. In seguito, presenta un'analisi dello scopo di questi trust e introduce il modello del Trust Dopo di Noi, sottolineandone il suo particolare valore umano e sociale.

## The author's view

*The article identifies the main reason why trusts for vulnerable people are made in disadvantage and in life's obstacles. In addition, the paper presents an analysis of these trusts' purpose and introduces the "Trust Dopo di Noi" model pointing out its peculiar human and social value.*

Sommario: § 1. Lo svantaggio - § 2. Tutti i trust hanno, chi più chi meno, uno scopo - § 3. Il modello del Trust Dopo di Noi

## § 1. Lo svantaggio

---

La prospettiva da tenere presente è quella indicata dall'art. 3, secondo comma della Costituzione Italiana, secondo il quale "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...".

In che cosa consiste l'ostacolo o lo svantaggio? Si deve valutare con riferimento a quale soggetto? O si deve invece determinare rispetto ad un oggetto o a un bene da amministrare?

Gli svantaggi, poi, possono essere più di uno e potrebbero materializzarsi nel tempo insieme, ovvero in successione l'uno all'altro, aggravarsi o alleviarsi.

Il processo di valutazione della debolezza è il fattore decisivo e preliminare a qualsiasi considerazione in merito ai trust per soggetti deboli.

Un altro modo per vedere più chiaramente, per confronto, le caratteristiche di questi trust, è partire da un trust "normale" interno italiano: un padre e una madre conferiscono degli immobili, dei soldi e una partecipazione societaria all'interno di un trust familiare, con beneficiari i figli, tutti sposati felicemente, che li hanno, ad un certo punto, anche resi nonni. Perché fare un trust in questo caso? Le attuali risposte più frequenti:

- per ragione di pianificazione fiscale successoria: nonostante le recenti prese di posizione della Cassazione, nel conferimento in trust i disponenti anticipano le imposte di successione vigenti e scommettono su un guadagno dato dalla prospettiva di un probabile aumento delle aliquote o di un aggravio delle modalità di determinazione;
- per mantenere unito il patrimonio e conservare il suo avviamento derivante dalla gestione coordinata dei beni;
- forse, sottovoce, viene anche apprezzato che essendo beneficiari, i discendenti, vista la relativa giovane età dei figli, in caso di premorienza degli stessi i beni in trust sarebbero destinati ai discendenti nipoti e non ai coniugi dei figli, che potrebbero ancora sposarsi e avere altra prole e, anche per questa via, disperdere il patrimonio.

Sicuramente la consapevolezza della caducità della vita umana si è accentuata nel 2020 per la pandemia e tale motivazione ha spinto ad investire in un trust di questo tipo.

In questa situazione ipotetica:

- 1) i disponenti sono in vita, sono sani, vanno d'accordo, non hanno conflitti con i figli; sono in pensione o comunque non hanno più rischi derivanti dalla professione o dall'impresa;
- 2) i figli sono sposati, felicemente, sono relativamente giovani (oggi a 40 anni si è giovani), hanno a loro volta dei figli, pienamente integrati nella società e nell'ambiente in cui vivono; non hanno rischi professionali o d'impresa o, comunque, sono molto limitati;
- 3) i beni in trust sono già consolidati nella gestione da anni, gli immobili non hanno problemi di vendibilità, sono nuovi o ristrutturati, non hanno vincoli, sono in zone residenziali appetibili; i soldi sono gestiti da tempo da intermediari affidabili e sono in ogni caso prontamente liquidabili; le società sono facilmente gestibili in quanto ormai di natura patrimoniale, non comportano la necessità di intervenire con riassetti o ristrutturazioni importanti, non sono tendenzialmente sul mercato come target e quindi non devono essere valutate e non c'è da decidere se e a chi vendere.

Basta che qualcuno dei fattori sopra indicati presenti un'anomalia che ci troviamo di fronte ad una debolezza e quindi alla necessità di pensare ad un trust per soggetti deboli. Alcuni esempi e situazioni di svantaggio:

- 1) disponenti (nonni):
  - a. uno dei due è deceduto, ovvero non più capace;
  - b. stanno correndo ancora rischi elevati derivanti dall'attività d'impresa di famiglia;
  - c. sono in conflitto con i figli, ma, normalmente, adorano i nipoti.

d. non hanno figli, hanno magari dei nipoti *ex fratre*, ma non hanno una rete familiare o sociale cui far affidamento.

2) i figli:

a. si sono separati ovvero non si sono mai sposati ovvero hanno più famiglie;

b. sono oggetto di aggressione patrimoniale, attuale o potenziale (non remota);

c. i figli (i nipoti), sono soggetti con disabilità.

d. i figli stessi o i nipoti sono affetti da dipendenza verso alcol, droghe o altre sostanze, ovvero ludopatici o comunque mantengono una vita sregolata all'eccesso.

3) i beni in trust:

a. il patrimonio immobiliare è di difficile gestione, ci sono problemi di rendita legati al mancato incasso degli affitti e all'incremento dei costi; la vendibilità è scarsa e gli immobili necessitano interventi;

b. i soldi sono mal gestiti, sono investiti o comunque caratterizzati da una scarsa liquidità, hanno avuto rendimenti molto al di sotto del benchmark di mercato, ci possono essere anche problemi di regolarità fiscale derivante da detenzioni di beni non integralmente dichiarati all'estero, situazione particolarmente delicata nel 2020 con l'avvio delle verifiche basate sullo scambio dati internazionale (CRS);

c. le società sono in crisi finanziaria, necessitano di una ristrutturazione profonda, di decisioni importanti e gravi; magari hanno anche un valore intrinseco notevole, ma corrono il rischio di perderlo velocemente ove non si curassero gli investimenti necessari. Ci sarebbe la possibilità di vendere la società, magari ad investitori di private equity, ma la valutazione, le modalità e le garanzie richieste richiedono una condivisione familiare profonda dell'opportunità di dismissione. Peggio ancora: i figli, desiderosi di eguagliare e superare le gesta dei padri, si lanciano in imprese strampalate, tutte basate sul patrimonio e non sul conto economico. Normalmente generano debiti con conseguenti crolli di autostima con successiva depressione. In 20 anni di attività posso dire che mi fido di più del "figliol prodigo" (che almeno si gode il patrimonio) che del *venture capitalist* di seconda o terza generazione.

Basta incrociare i fatti (e le disgrazie) sopra indicate per ottenere praticamente tutti i modelli di trust conosciuti in Italia, il che porta alla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i trust vengono fatti per una qualche forma di svantaggio.

## § 2. Tutti i trust hanno, chi più chi meno, uno scopo

---

Ovviamente tutti i trust hanno uno scopo, anche nel trust definito "normale" vi è insita la finalità di effettuare il passaggio generazionale dei beni a favore dei propri

discendenti, della propria stirpe. Ma non è definibile un trust con le caratteristiche sopra indicate come “di scopo”. È predominante la causa giuridica del passaggio del fondo in trust ai beneficiari: la massima cura sarà posta quindi nelle clausole relative alla c.d. devoluzione, che regolano il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari, che potranno riportare la seguente regola:

“Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, ovvero in ogni altro caso di termine del Trust, il Fondo in Trust è sollecitamente suddiviso tra il coniuge del disponente e i discendenti in linea retta del disponente in tante quote (Quota) quanti sono:

- i Beneficiari Finali in vita a ciascuno dei quali spetta una Quota, o
- uno o più discendenti (viventi e nati dal disponente) dei Beneficiari Finali defunti, fra i quali la Quota altrimenti spettante al defunto è ripartita in modo che:
  - a. ai membri di ciascun grado spetti quanto avrebbe ricevuto il loro genitore se vivente, e che
  - b. nessun discendente riceva alcunché qualora a un suo ascendente spetti una Quota o parte di essa.”

Semplicemente non c'è necessità di regole particolari e quanto alle anticipazioni, cioè alle elargizioni ai beneficiari dei beni in trust prima della conclusione dello stesso, di per sé non sono un problema o una priorità: è il passaggio del patrimonio il fulcro dello strumento, i beneficiari sono già autonomi, il fondo in trust è facilmente gestibile, si pone solo la questione di quando (durata del trust) trasferire effettivamente i beni.

Tuttavia, quando una debolezza o uno svantaggio affliggono la vita familiare o personale, lo scopo per cui viene istituito un trust non è più il passaggio dei beni, ma è la rimozione o limitazione degli effetti negativi degli svantaggi: le norme e le regole contenute nell'atto istitutivo e nelle istruzioni o nelle indicazioni del Disponente o dei Guardiani saranno chiaramente influenzate dal tentativo da parte dei medesimi di predisporre per quanto possibile un sistema procedurale che possa se non eliminare almeno ridurre lo svantaggio ed aumentare o mantenere la qualità di vita dei Beneficiari.

La situazione di svantaggio dipende molto dall'ambiente in cui la persona svantaggiata vive, intendendosi per ambiente non solo e non tanto il luogo in cui vive, ma piuttosto le relazioni umane che circondano la persona svantaggiata.

Lo scopo del trust in questi casi è di garantire che il patrimonio sia utilizzato per rimuovere gli ostacoli che sono presenti nell'ambiente in cui vive la persona svantaggiata e che non consentono il suo pieno sviluppo.

L'Italia è caratterizzata da molti anni da un tasso di crescita demografico negativo tra i più elevati al mondo: la popolazione sta diventando sempre più anziana e, soprattutto, in

un numero sempre più crescente di casi, senza figli. Sempre più di frequente coppie, sposate o meno (fino a pochi anni fa per le coppie omosessuali non era possibile sposarsi), si troveranno ad invecchiare senza aver alcun tipo di sostegno familiare. La crisi economica italiana ha poi portato al fenomeno dell'emigrazione sempre più accentuata dei figli con scolarizzazione elevata che ha ulteriormente contribuito a incrinare la rete familiare di sostegno tradizionale.

La senilità è lo svantaggio che colpisce ciascuno di noi e nell'attuale contesto sociale italiano diventa un fenomeno gravissimo, quasi del tutto ignorato dalle norme di diritto privato se si escludono limitati tentativi (pensiamo alle agevolazioni sui mutui per gli anziani e alla vendita della nuda proprietà come mezzo di sostentamento). La Legge Dopo di Noi, L. 22 giugno 2016, n. 112, art. 1, rubricato "Finalità": "2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità), prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori."

La senilità non è una debolezza presa in considerazione dalla Legge Dopo di noi, eppure è uno svantaggio enorme e un trust potrebbe aumentare le possibilità di mantenere un tenore di vita soddisfacente ed esaudire i desideri dei disponenti. Un trust che si occupi della senilità di due Disponenti che non hanno figli dovrebbe in primo luogo avere i medesimi disponenti come primi beneficiari. La clausola relativa ai Beneficiari riporterà ad esempio che:

"Il termine "Beneficiari" indica i Disponenti medesimi quali Beneficiari di primo grado nonché, quali beneficiari di secondo grado, i rispettivi nipoti, precisamente:

per parte di ----- e per parte di -----

Nonché i loro discendenti in mancanza dell'ascendente."

In questo esempio i disponenti devono porre massima cura a prevenire problemi che possano riguardare loro stessi e solo dopo la loro morte i beni in trust potranno essere trasferiti ai beneficiari finali o comunque il trust terminerà di avere come scopo il mantenimento di un tenore di vita soddisfacente dei disponenti ovvero la loro cura materiale, e diventerà a quel punto un trust per beneficiari "normale". Nella situazione descritta, i disponenti non hanno figli ma hanno nipoti e, in molti casi, ciascun disponente è portatore di un patrimonio personale derivante dalla propria famiglia di origine: ulteriore finalità, secondaria, di un trust per la cura della senilità siffatto è la possibilità di trasferire a favore dei rispettivi nipoti i beni appartenenti alla propria famiglia di origine. Diversamente, alla morte del primo coniuge, l'altro erediterebbe tutto e, salvo disposizioni testamentarie, sempre modificabili e molto suggestionabili, i beni andrebbero tutti ai nipoti del coniuge superstite.

Non solo questo tipo di trust non è in nessun modo agevolato da alcun tipo di norma, ma sino a poco tempo fa i Disponenti che volevano istituire un trust per sé stessi, per la cura della propria senilità, venivano tassati inespugnabilmente con l'aliquota massima dell'8% sul valore dei beni attribuiti in trust sulla base del Testo Unico delle Imposte di Successione e donazione. Se possiamo dare un "unico" senso pratico effettivo alla nuova posizione della Cassazione in tema di fiscalità indiretta, è proprio questo caso a beneficiarne: affermare in sostanza che "si tassa alla fine" vuol dire che finché i beneficiari sono i disponenti medesimi, non dovrebbero esserci imposte da applicare. Ma anche in questo caso ci sarebbero dei dubbi: se i disponenti sono sposati, solo in un regime di comunione perfetto nessuno dei due coniugi si arricchisce, seppur indirettamente, per il conferimento in trust. E comunque alla morte del primo dovrebbero essere applicabili le imposte di successione. Senza una norma specifica, il tema della tassazione indiretta dei conferimenti in trust nella pratica continuerà ad essere fonte di discussione e capovolgimenti interpretativi.

### § 3. Il modello del Trust Dopo di Noi

---

Come sopra accennato, il nostro Legislatore è intervenuto nel 2016 con una legge conosciuta come la "[Legge Dopo di Noi](#)": questo modello riguarda solo persone con uno svantaggio certificato, i beneficiari di questi trust sono solo persone con grave disabilità accertata come segue (art. 1, comma 2):

"Lo stato di disabilità grave è accertato con le modalità indicate dalla L. 5 febbraio 1992, n.104, art. 3, comma 3".

Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

Se i beneficiari non sono afflitti da questo grado di disabilità e la medesima non è accertata, i genitori non possono accedere a questo tipo di modello. Da notare che la mancata certificazione non esclude che i beneficiari siano comunque afflitti da disabilità: non è infrequente che vengano istituiti trust ispirati al modello Dopo Di Noi ma non esplicitamente regolati da tali norme in quanto i beneficiari non hanno la certificazione prevista. Come mai? Perché a volte i genitori hanno rifiutato di accettare la disabilità dei figli, ovvero non hanno mai pensato di certificarla, ovvero, non vogliono chiedere ai figli di sottoporsi alla necessaria procedura accertativa, per la paura che tale consapevolezza mini ulteriormente l'autostima dei medesimi. Semplicemente, a volte, i figli non vogliono sottoporsi. Inoltre le patologie derivanti dalla dipendenza da sostanze spesso non sono classificabili come disabilità grave ai sensi della norma. Avremo quindi dei trust apparentemente normali, con norme che tenteranno in ogni modo di limitare al massimo per il beneficiario la possibilità di apprendere i beni in trust, facendosi del male da solo.

Un tratto comune caratterizza infatti i Trust Dopo di Noi e gli altri ispirati dalla norma: la conservazione del patrimonio viene concepita non come un valore in sé ma come mezzo

per mantenere un adeguato tenore di vita dei Beneficiari, il patrimonio deve essere consumato in vista dei bisogni dei beneficiari, i quali devono avere un accesso limitato e controllato al fondo in trust.

In particolare, la L. 22 giugno 2016, n.112, art. 6 dispone che i trust devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave.

La “Teoria del ciclo del Risparmio” del Prof. Modigliani ha dimostrato che nella nostra economia occidentale i lasciti ereditari non sono quasi mai accidentali, vale a dire che la maggioranza della popolazione pianifica consapevolmente i trasferimenti ai propri successori. I “lasciti accidentali” sono stati invece descritti nei termini seguenti: “in un mondo nel quale l’arco vitale è incerto e i mercati finanziari sono imperfetti, a volte chi risparmia sulla base del ciclo vitale - ovvero coloro che intendono morire senza avere alcunché in tasca - morirà prima del previsto e finirà per lasciare un’eredità”.

I Trust Dopo di Noi sono l’incarnazione della teoria dei “lasciti accidentali”: sono pensati affinché i beni in trust vengano usati sino all’ultimo centesimo per la cura del beneficiario, e, nel teorico Trust Dopo di Noi “perfetto”, alla morte del beneficiario non dovrebbe residuare nulla, perché tutto è stato calcolato in funzione della spesa massima possibile per raggiungere il maggior grado di tutela e benessere del beneficiario. Dovrebbe essere, appunto, “accidentale” che ci siano dei lasciti che debbano essere attribuiti ad altri che non siano i beneficiari con disabilità. La legge prevede appunto all’art. 6, comma 3:

“g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui

al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.”

Nei trust Dopo Di Noi il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in trust. Il trust dura sinché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno regolati dalle disposizioni obbligatoriamente previste nell’atto istitutivo, anche perché normalmente i disponenti non saranno più in vita al termine del trust e la clausola che usualmente si inserisce di ritorno dei beni a chi li ha conferiti non è quasi mai applicabile nella pratica. I Trust Dopo di Noi hanno lo scopo di tutelare il beneficiario con disabilità: questo modello mette in crisi le tradizionali distinzioni tra trust con beneficiari e trust di

scopo, dal momento che il trust ha unicamente la finalità di supportare economicamente il progetto di vita del beneficiario, e nulla più; i beni, il patrimonio, coloro che riceveranno il “lascito accidentale” alla fine del trust, sono sullo sfondo e sono secondari. In particolare, il progetto di vita deve promuovere gli obiettivi di benessere in favore della persona con disabilità grave e l'atto istitutivo del trust deve individuare gli obblighi del trustee rispetto a tale progetto di vita, adottando ogni misura idonea per salvaguardare i diritti della persona.

Questo modello lascia aperti innumerevoli temi: appare che la Legge Dopo Di Noi avrebbe dovuto essere un elemento di in un progetto più ampio, interrotto, di interventi legislativi volti ad alleviare il settore pubblico dalla cura di interessi privati, molto più efficacemente tutelabili con mezzi diversi dalle istituzioni pubbliche. Svariate tematiche di diritto privato sono ancora tutte da risolvere, l'art.1, comma 2, prevede che “La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave”. Questa graduazione di interessi, che qualifica come superiori quelli perseguiti in favore delle esigenze delle persone con disabilità grave, consentirà di considerare inoperante la revocatoria (ordinaria o fallimentare) sui conferimenti nel fondo in trust, in quanto la penalizzazione dei creditori personali del Disponente dovrebbe essere sacrificata, appunto, rispetto ai superiori interessi dei soggetti con disabilità beneficiari del trust? Gli altri legittimari come si porranno rispetto ai beni conferiti in trust a favore del parente con disabilità? Lo stesso beneficiario con disabilità, tramite il suo amministratore di sostegno, cercherà di apprendere i beni in trust e quindi la sua legittima, sicuramente gravata da un onere, seppur previsto da una Legge dello Stato, costituito dalla procedura prevista dal Trust dopo di Noi? Ancora, l'Amministratore di Sostegno si opporrà ad una gestione privatistica dei beni in trust, che senza la sua istituzione sarebbero stati amministrati dal medesimo e dal Giudice Tutelare?

Il giusto equilibrio con gli amministratori di sostegno e il giudice tutelare, che dovranno vigilare essenzialmente sulla cura personale e sanitaria del beneficiario, ed altri temi, soprattutto di diritto amministrativo, pensiamo al tema del calcolo dell'ISEE per il beneficiario di un trust che richiede l'assistenza pubblica, dovranno essere affrontati nei prossimi anni dagli operatori del diritto e dalle trustee company, che sempre di più dovranno adottare un approccio interdisciplinare: senza l'interazione con chi amministra tutti i giorni i progetti di vita dei beneficiari con disabilità, il risultato sarà nella maggior parte dei casi insoddisfacente e, in alcuni casi, fallimentare e si correrà il rischio di dare argomenti a chi considera inopportuna la cura privata di questo tipo di interessi.

In definitiva, il trust è uno strumento per la qualità della vita e per la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La gestione di un patrimonio si caratterizza per il suo valore umano e sociale.

Infatti:

- ha un valore individuale, l'attività del trustee di sostegno all'insieme di esigenze, socio-sanitario, relazionali e di inclusione sociale, che la situazione di fragilità comporta, con l'attivazione dei necessari supporti a livello economico, per il mantenimento di un sano e costante tenore di vita dei beneficiari a supporto della loro possibile autonomia, nel rispetto della loro complessità fisica, biologica, psicologica, emozionale e relazionale;
- ha un valore sociale, l'attività svolta dal trustee per limitare il carico economico di persone non autosufficienti sulle proprie famiglie e sulle rispettive comunità di appartenenza e quindi sulla pubblica assistenza.

**Luca Bellini** (1961) ha studiato giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano.

Avvocato, libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1993 e all'Albo dei Cassazionisti dal 2007; ha studio in Milano. Particolare esperienza in misure di protezione delle persone fragili, successioni e trust. Svolge incarichi di amministratore di sostegno e di trustee.

È presidente della Fondazione Lombarda Affidamenti con sede in Milano.

luca.bellini@hmostudi.it

**Matteo Pettinari** (1973), laureato in Giurisprudenza nel 1998 presso l'Università di Pavia e iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano.

Ha una significativa esperienza nel settore della gestione patrimoniale e del *family office*: dopo un'esperienza di diversi anni all'estero ha contribuito negli ultimi anni allo sviluppo della prassi applicativa del trust in Italia, sia in ambito familiare che societario. In coerenza con tale attività ricopre la carica di consigliere in diverse società, nonché di guardiano e di consulente di importanti trust familiari italiani.

Socio fondatore della trustee company italiana In Media Trust S.p.A. e della sammarinese Crossbow Trustee S.p.A.

mp@inmediatrust.com